

CRISI D'IMPRESA

Stop all'esecutività della sentenza se il creditore è in concordato? **Ordinanza Tribunale di Palermo del 14.4.2014**

di Claudia Marini, Claudio Cerdadini

La recente [**ordinanza del Tribunale di Palermo del 14.4.2014**](#) ha riaperto un dibattito, mai sopito, sulla rilevanza del requisito **dell'insolvenza** ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, di cui all'art. **283 c.p.c.**, aggiungendo un elemento ulteriore di **incertezza** allo sviluppo delle operazioni di **liquidazione concorsuale**, che già patiscono di diverse ed insidiose debolezze.

Il caso è il seguente: una società in **concordato preventivo** ottiene l'emissione di **decreto ingiuntivo** nei confronti di un **debitore**, che si **oppone**. Il Giudice di Pace **respinge** l'opposizione. Il debitore **ricorre** contro la decisione, ed il Tribunale la capovolge, a suo favore, accogliendo la richiesta di **inibitoria**, sospendendone la provvisoria **esecutività**, sul presupposto proprio che il creditore fosse in concordato preventivo. Il Tribunale di Palermo è arrivato pertanto a statuire che la pendenza di una **procedura concorsuale**, ancorché a carico della società **creditrice**, giustifica la concessione della **sospensiva**, impedendo così alla procedura di attivare le azioni esecutive conseguenti.

Trattasi di una pronuncia che, se trovasse consolidamento, non potrebbe che **compromettere** significativamente la possibilità delle procedure concorsuali di attivare le azioni **esecutive** normalmente disponibili nei confronti di creditori *in bonis*, con evidenti conseguenze in termini di **solidità** dei piani concordatari.

Per comprendere la questione, va premesso che il **senso** di queste prese di posizione è quello di **evitare** alle società debitrici di subire azioni esecutive, in pendenza di giudizio, a favore di società che, se successivamente soccombenti nel merito, potrebbero **non** essere nelle condizioni di **restituire** la **somma esecutata**. Il punto è perlomeno **discutibile**, se non insostenibile. A nulla rileva la circostanza che il creditore sia "in **procedura**", dal momento che proprio in questo caso il rischio di **danno grave** ed **irreparabile** per il debitore deve essere espressamente escluso, in virtù dell'art. **113 L.F.**, secondo il quale le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, e non ancora passati in giudicato, devono essere **trattenute** e **depositate** nei modi stabiliti dal Giudice Delegato. Ancora, appare scongiurato il rischio di **irripetibilità** delle somme dal momento che l'eventuale **credito** di restituzione avrebbe natura di credito **prededucibile**, e come tale sottratto alla falcidia concordataria, ex art. 111 L.F.

Per chiarezza, ripercorriamo rapidamente *l'excursus storico* dell'istituto. Qual era la sorte delle istanze ex art. 283 c.p.c. prima della pronuncia del Tribunale di Palermo? La norma è stata negli anni oggetto di **interventi** legislativi, a partire dal lontano 1990, quando l'automatica concessione di **efficacia esecutiva** a tutte le sentenze fu introdotta con L. 353/90, rispondendo ad una precisa scelta del legislatore, nel duplice intento di conferire maggiore **incisività** alla decisione giurisdizionale e introdurre un adeguato **deterrente** rispetto ad impugnazioni infondate e dilatorie.

Al fine di scalfire la provvisoria esecutività di cui gode *ex lege* la sentenza di primo grado, il legislatore ha da un lato attribuito al **debitore** la facoltà di proporre, assieme all'impugnazione principale o incidentale, l'istanza di **sospensiva** finalizzata all'inibizione delle azioni esecutive, ma ha per contro stabilito precisi **limiti**, contenuti nell'art. **283 c.p.c.** Nel testo originario l'art. 283 c.p.c., ai fini della concessione **dell'inibitoria**, richiedeva solamente la presenza di non meglio specificati **"gravi motivi"**, rendendo di fatto idonea praticamente **qualsiasi doglianaza** ad inibire la provvisoria esecutorietà di una pronuncia di primo grado. Il più recente intervento del legislatore con la **L. 80/2005** introduce la più rigorosa ed attuale formula: **"gravi e fondati motivi**, anche in relazione alla possibilità di **insolvenza** di una delle parti". Tale disposizione è stata concepita quale monito alle Corti d'Appello, quasi a ricordare loro che le **sentenze di primo grado sono esecutive ex lege**, e non per arbitrio dei giudici di secondo grado, e che la sospensiva deve essere concessa solo in **casi eccezionali**.

L'inibitoria ex art. 283 c.p.c. richiede due presupposti: la **fondatezza**, in termini di verosimiglianza, dell'appello, ed il **potenziale pregiudizio** derivante dall'esecuzione o dalla sua sospensione. La riforma del 2005 ha precisato che i gravi motivi devono essere **"fondati"**, rendendo più perspicuo il contenuto precettivo della disposizione e maggiormente **stringente** il controllo che deve effettuare il giudice di seconde cure, **prima** di concedere la sospensione. Ancora, la valutazione del giudice deve basarsi anche sulla eventuale **prevedibile difficoltà** di ottenere eventualmente la **restituzione** di quanto pagato. Infine, quanto al requisito della **"possibilità di insolvenza di una delle parti"**, il giudice del gravame deve valutare sia l'impossibilità o la difficoltà di **recuperare** dalla parte vittoriosa in primo grado quanto corrisposto in esecuzione della sentenza, sia l'eventualità che l'esecuzione provvisoria della sentenza renda o contribuisca a rendere **insolvente** la parte onerata (Si veda fra tutte **Cass. Civ. n. 4060 del 25.2.2005**). Il riferimento generico del legislatore alla **"possibilità di insolvenza"** si presta a molteplici interpretazioni, non imponendo, di fatto, limiti precisi al Giudicante. Il Tribunale di Taranto, Sezione II, con **ordinanza del 17.2.2014** ha statuito che il Giudice d'Appello può concedere la sospensiva a prescindere dalla ricorrenza del *periculum in mora*: *"Allo scopo è sufficiente che il Giudice d'Appello si avveda soltanto dell'erroneità della decisione del Giudice di primo grado per concedere la sospensiva (difetto del fumus); così ad esempio, in tema di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, può essere concessa anche se non ricorre il rischio di insolvenza della parte vittoriosa in primo grado, in ordine alla restituzione delle somme in favore dell'appellante, che dovesse ottenere la riforma della sentenza"*.

Quindi? Cosa di fatto implica che una delle parti versi già in stato di **insolvenza**? L'orientamento delle **Corti d'Appello**, alla luce dell'art. 113 L.F. che disciplina l'obbligo di

accantonamento di somme relative a provvedimenti non passati in giudicato, era quello di **negare** la richiesta di sospensiva, in assenza di *periculum in mora* ([Corte d'Appello di Salerno, 28.6.2011](#)). Il Tribunale di Palermo, con la pronuncia dell'aprile scorso, ha sicuramente fornito uno **spunto diverso** da cui partire e soprattutto discutere. E' presto per parlare di mutamento radicale in tema di concessione della sospensiva in caso di **insolvenza** dichiarata del creditore, tuttavia, se la giurisprudenza dovesse confermare l'orientamento palermitano, si aprirebbe una **nuova frontiera** nel mondo dell'inibitoria, e con essa un'altra **crepa** nella solidità dei **piani concordatari**, già fragili per molti motivi.